



REPUBBLICA ITALIANA

168/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. **59003** del ruolo generale, proposto da **OMISSIS**, nata a *Omissis* il *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Grisolia (*avvadrianogrisolia@puntopec.it*) e domiciliata come da mandato in atti,

contro

dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 306/2020 resa dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, pubblicata in data 13.11.2020.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella camera di consiglio del 23.5.2024, il relatore, nonché l'avv. Giannico per l'ente previdenziale.

Svolgimento del processo

Con istanza ritualmente pervenuta alla Segreteria di questa Sezione unitamente a pertinente documentazione, il dr. Domenico Campagna funzionario della Prefettura-UTG di Crotone, espone di:

- aver ricevuto, con decreto prefettizio del 20.12.2022, l'incarico ad adempiere agli incombeni derivanti dalla nomina del Prefetto di Crotone quale commissario *ad acta*, in ossequio a quanto disposto da questa Sezione giusta sentenze nn. 460/2022 e 590/2022, rispettivamente, di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza dell'epigrafata pronuncia e di individuazione del suddetto organo statale, in luogo dell'UTG di Cosenza;
- aver adottato, previa complessa attività istruttoria, in data 3.1.2024, in luogo dell'amministrazione previdenziale e in esecuzione del giudicato sopra indicato, l'unito provvedimento di liquidazione degli importi dovuti alla ricorrente, a titolo di arretrati per pensione privilegiata indiretta (di importo pari a € 12.551,33, per sorte capitale e accessori al lordo di ritenute fiscali);
- aver verificato che l'INPS, con lavorazione del 8.1.2024 ha dato corso al

predetto provvedimento sostitutivo, corrispondendo, con la rata pensionistica di marzo c.a., i predetti importi;

- ritenere, pertanto, concluso, salvo diverso avviso di questo giudice, l'iter processuale volto all'esecuzione del giudicato in parola e, conseguentemente, il proprio mandato.

Alla stregua delle superiori circostanze, chiede, infine, determinarsi la misura dell'indennità per l'espletamento dell'incarico conferitogli.

All'udienza camerale di trattazione dell'istanza, il difensore dell'INPS ha confermato il contenuto dell'istanza, rimettendosi alle valutazioni del Collegio circa l'*an* e il *quantum* della domandata indennità.

Motivi della decisione

Come accennato nelle premesse fattuali, il presente giudizio rappresenta l'ulteriore prosecuzione di quello già definito con sentenza n. 460/2022, cui sono seguiti alcuni ulteriori provvedimenti di questa Sezione, di risoluzione di vari incidenti verificatisi in sede esecutiva (cfr., oltre la citata sent. n. 590/2022, altresì l'ord. n. 10/2023, pronunciata a seguito di richiesta di chiarimenti formulati dal commissario *ad acta* ex art. 218, settimo comma, c.g.c.).

Ciò detto, con l'istanza che ne occupa la Sezione viene, ora, sollecitata a pronunciarsi sulla conclusione del procedimento *de quo* e a liquidare, conseguentemente, il compenso eventualmente previsto per l'espletamento dell'incarico in parola.

Al riguardo, il Collegio ritiene possa acclararsi, sulla scorta di

quanto affermato e documentato dal commissario *ad acta* - e in assenza di opposizione delle parti di causa - che il mandato conferito al Prefetto di Crotone (e, per esso, dal dr. Campagna), sia stato portato a compimento, così realizzandosi l'integrale interesse della pensionata a vedersi concretamente riconosciuto il miglior trattamento previdenziale *illo tempore* domandato e originariamente denegato dall'INPS.

Sotto tale profilo, va, dunque, dichiarata l'avvenuta completa esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 306/2020 ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Il tutto con statuizione che - stante il suo carattere decisorio delle questioni trattate e in assenza di diverse indicazioni normative - non può che assumere, nel silenzio della legge, forma di sentenza.

Va, infine, conseguentemente, scrutinata la richiesta di determinazione del compenso commissariale.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

La sentenza con cui questo Giudicante ha deciso dell'ottemperanza al proprio giudicato (n. 460/2022) non ha statuito alcunché in tema di compenso al (pur nominato) commissario *ad acta*. Ciò in consonanza con le (invero assai scarse) norme che disciplinano il rito in questione (artt. 217-218, c.g.c.) che nulla prevedono, al pari che nel processo amministrativo (cfr. art. 114 c.p.a.), al riguardo, diversamente da quanto previsto nel processo tributario (cfr. art. 70, settimo comma, d.lgs. n. 546/92).

Tuttavia, a fronte di una specifica e postuma richiesta

dell'ausiliario in tal senso, ritiene la Sezione che essa vada favorevolmente accolta, dovendo combinarsi le succinte norme contenute nel codice di rito, con quelle dettate, in via generale, per tutti i processi, in materia di spese, dal d.p.r. n. 115/2002, recante, com'è noto, il testo unico in materia di spese di giustizia (t.u.s.g.).

In particolare, il Titolo VII del predetto t.u. - che, si noti, nella sua rubrica fa espresso riferimento anche al giudizio contabile - prevede la piena equiparazione del commissario *ad acta* agli altri ausiliari del magistrato (es. c.t.u.) contenuta negli artt. 49-56 t.u. cit. (cfr. art. 57). Ne discende, quale ulteriore corollario, l'applicabilità del d.m. n. 182/2002 con l'annesso allegato, recante la disciplina per il calcolo dei compensi a siffatti organi.

L'art. 2 alleg. cit., in particolare, stabilisce la regola che, per le perizie contabili e amministrative (in cui va intuitivamente inquadrata l'attività commissariale in parola), si applica una percentuale sul valore della causa (nella specie, pari a € 12.551,00), variamente stabilita per scaglioni predeterminati.

Tale percentuale oscilla, poi, tra un minimo e un massimo (es. nel primo scaglione, da € 0 a € 5.164,57, l'aliquota varia, all'incirca, dal 3,75% al 7,51%: cfr. art. 2, alleg. cit.). La concreta misura andrà, pertanto, individuata dal giudice tenuto conto del grado di difficoltà dell'attività svolta dall'ausiliario.

In ordine a siffatto aspetto, la Sezione ritiene equo - considerata la complessiva attività di supporto amministrativo fornita

nell'occasione dal commissario *ad acta*, siccome illustrata nell'istanza e documentata in atti - applicarsi le predette aliquote nella misura del minimo previsto.

Ne discende un compenso di € 498,73 onnicomprensivi, tenuto conto anche della mancata presentazione, da parte dell'istante, di nota ex art. 56 t.u.s.g., atta a quantificare le ulteriori spese vive eventualmente da costui sopportate nell'espletamento del mandato ricevuto.

Gli oneri del predetto compenso sono posti a carico dell'INPS, quale amministrazione inadempiente e parte soccombente del giudizio di ottemperanza.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio, in ragione della peculiare natura della decisione e della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, pronunciandosi sul giudizio di ottemperanza n. **59003** del ruolo generale, dichiara eseguita l'epigrafata sentenza ottemperanda ad ogni effetto e conseguenza di legge, liquidando, in favore del commissario *ad acta*, la somma di € 498,73, onnicomprensive, con oneri a carico dell'INPS.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5.2024.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 16 luglio 2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi